



Regolamento sulla liquidazione parziale Vita Classic

Fondazione collettiva Vita, Zurigo

Valido dal 1° gennaio 2020

Indice

1	Scopo	3
2	Liquidazione parziale della fondazione	3
2.1	Premesse	3
2.2	Significativa riduzione dell'organico	3
2.3	Riorganizzazione	3
2.4	Risoluzione del contratto di adesione	3
2.5	Concomitanza di più fattispecie	3
2.6	Data di riferimento e principi	3
2.7	Uscita collettiva	3
2.8	Mezzi liberi	3
2.9	Diritto collettivo alle riserve di fluttuazione di valore e alle riserve d'interessi	4
2.10	Computo del disavanzo	4
2.11	Diritto collettivo agli accantonamenti	4
2.12	Trasferimento dei mezzi	4
3	Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza	4
3.1	Principio	4
3.2	Premesse per la liquidazione parziale	4
3.3	Premessa per la liquidazione totale	5
3.4	Data di effetto e principi	5
3.5	Mezzi liberi	5
3.6	Trasferimento dei mezzi	5
3.7	Piano di ripartizione: ripartizione dei mezzi liberi / del disavanzo	5
3.8	Concomitanza di liquidazione parziale della fondazione e liquidazione parziale/totale della cassa di previdenza	6
4	Procedura e informazioni	6
5	Disposizioni finali	7
5.1	Emanazione e modifiche	7
5.2	Entrata in vigore	7
5.3	Casi non disciplinati	7

1 Scopo

Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale della Fondazione collettiva Vita (di seguito denominata «fondazione») come pure delle casse di previdenza affiliate. In caso di liquidazione totale della fondazione si applicano le disposizioni degli artt. 53c e 53d LPP nonché 18a, 19 LFLP.

2 Liquidazione parziale della fondazione

2.1 Premesse

¹Le premesse per una liquidazione parziale sono soddisfatte se sussistono le seguenti condizioni:

- si verifica una riduzione rilevante dell'organico presso un datore di lavoro affiliato;
- un datore di lavoro affiliato effettua una riorganizzazione;
- il contratto di adesione di un datore di lavoro affiliato viene risolto e le uscite dalla cassa di previdenza che ne risultano causano una notevole riduzione di tutte le persone assicurate e i capitali di previdenza della fondazione.

2.2 Significativa riduzione dell'organico

¹Una riduzione dell'organico operata da un datore di lavoro affiliato è significativa quando causa l'uscita involontaria dalla fondazione di almeno il 3 per mille di tutte le persone assicurate attive e di conseguenza anche una riduzione pari almeno al 3 per mille del loro capitale di previdenza.

²La data d'inizio corrisponde alla prima uscita e si conclude con l'ultima uscita nell'arco di un periodo di 12 mesi dopo la relativa decisione dell'organo competente del datore di lavoro affiliato. Se la riduzione avviene nel corso di un periodo più lungo o più breve, tale periodo sarà determinante.

2.3 Riorganizzazione

Si è in presenza di una riorganizzazione quando i precedenti settori di attività di un datore di lavoro affiliato vengono

fusi, sospesi, venduti, trasferiti o diversamente modificati e questo causa l'uscita involontaria di almeno il 2 per mille di tutte le persone assicurate attive della fondazione e di conseguenza anche una riduzione pari almeno al 2 per mille del relativo capitale di previdenza.

2.4 Risoluzione del contratto di adesione

La risoluzione del contratto di adesione di un datore di lavoro affiliato comporta la liquidazione parziale della fondazione laddove causi l'uscita almeno del 3 per mille di tutte le persone assicurate attive e i beneficiari di rendita dalla fondazione e di conseguenza anche una riduzione almeno del 3 per mille del relativo capitale di previdenza.

2.5 Concomitanza di più fattispecie

¹Una concomitanza di più fattispecie secondo gli artt. 2.2., 2.3 e/o 2.4 verrà considerata come una fattispecie di liquidazione parziale unica solo laddove tra le singole fattispecie sussista una correlazione intrinseca.

²Qualora vengano risolti più contratti di adesione nello stesso momento senza che sussista un nesso intrinseco tra le diverse risoluzioni, queste ultime nel complesso soddisfano la fattispecie della liquidazione parziale solo laddove causino l'uscita di almeno il 7% di tutte le persone assicurate attive e dei beneficiari di rendita della fondazione e il capitale di previdenza della fondazione si riduca di almeno il 5%.

2.6 Data di riferimento e principi

¹La data di riferimento della liquidazione parziale è il 31 dicembre, ossia la data più prossima alla decisione della riduzione significativa, alla conclusione della riorganizzazione o alla risoluzione del contratto di adesione.

²Questa data di riferimento vale anche per l'accertamento dei mezzi liberi o del disavanzo, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti. I principi del bilancio della liquidazione parziale sono costituiti dal bilancio attuariale e commerciale, da cui emerge la situazione finanziaria effettiva della fondazione rispetto ai valori di realizzo.

³Fondamentale per la determinazione di una riduzione rilevante di tutte le persone assicurate attive della fondazione è il 31 dicembre prima dell'inizio della riduzione del personale ovvero dell'inizio della riorganizzazione; la data di riferimento in caso di risoluzione di un contratto di adesione è il 31 dicembre dell'anno precedente.

2.7 Uscita collettiva

¹Si verifica un'uscita collettiva quando almeno 10 persone assicurate (attive e beneficiari di rendita) di una cassa di previdenza passano insieme come gruppo e nello stesso momento allo stesso istituto di previdenza nuovo.

²In tutti gli altri casi si verifica un'uscita individuale.

2.8 Mezzi liberi

¹Per la ripartizione dei mezzi liberi si distingue fra casse di previdenza restanti e casse di previdenza uscite.

²Il gruppo delle casse di previdenza restanti comprende le persone assicurate attive che alla data di effetto della liquidazione parziale e alla fine dell'anno civile successivo rientrano ancora nel portafoglio della fondazione. Il gruppo delle casse di previdenza uscite comprende le persone assicurate attive che alla data di effetto della liquidazione parziale rientrano nel portafoglio della fondazione e che entro la fine dell'anno civile successivo sono usciti involontariamente o a causa della risoluzione del contratto di adesione dalla fondazione.

³L'assegnazione dei mezzi liberi alle casse di previdenza uscite avviene in proporzione agli averi di vecchiaia complessivi (persone assicurate attive e pensionati) alla data di effetto della liquidazione parziale della fondazione.

⁴Il trasferimento dei mezzi liberi alle casse di previdenza uscite avviene in maniera individuale o collettiva.

⁵I mezzi liberi assegnati alle casse di previdenza restanti permangono nel loro insieme nella fondazione.

⁶Se tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento degli attivi o dei passivi della fondazione dovessero subire una modifica superiore al

10%, i mezzi liberi oggetto di trasferimento vengono adattati di conseguenza.

2.9 Diritto collettivo alle riserve di fluttuazione di valore e alle riserve d'interessi

¹In caso di un'uscita collettiva di persone assicurate sussiste, oltre al diritto ai mezzi liberi, un diritto proporzionale collettivo a eventuali riserve di fluttuazione del valore e riserve d'interessi, nella misura in cui il gruppo uscente abbia contribuito alla loro formazione.

²Il diritto alle riserve di fluttuazione di valore corrisponde in misura proporzionale al diritto al capitale di previdenza delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendita. Non esiste alcun diritto alle riserve di fluttuazione di valore se la liquidazione parziale è stata causata dal collettivo in uscita.

³La ripartizione delle eventuali riserve d'interessi tra il portafoglio uscente e quello restante avviene sulla base dell'aver di vecchiaia degli assicurati attivi. Si tiene conto solo degli assicurati attivi, il cui datore di lavoro al momento della costituzione della riserva d'interessi era affiliato alla fondazione da almeno un anno.

⁴Il trasferimento delle eventuali riserve di fluttuazione di valore e alle riserve d'interessi alle casse di previdenza in uscita avviene in forma collettiva. Le persone assicurate appartenenti a queste casse di previdenza non hanno alcun diritto ad un'assegnazione individuale delle riserve di fluttuazione di valore e delle riserve d'interessi.

⁵Le riserve di fluttuazione di valore e le riserve d'interessi assegnate alle casse di previdenza restanti nella fondazione permangono nella fondazione come un insieme unico.

⁶Se, tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei mezzi, gli attivi o i passivi dovessero subire una modifica superiore al 10%, i mezzi oggetto di trasferimento vengono adattati di conseguenza.

2.10 Computo del disavanzo

¹Se alla data di riferimento della liquidazione parziale della fondazione dovesse emergere un disavanzo secondo l'art.

44 OPP 2, verrà assegnato al portafoglio uscente (persone assicurate attive e beneficiari di rendita) in misura proporzionale agli averi di vecchiaia complessivi delle persone assicurate attive e a quelli dei beneficiari di rendita (alla data di riferimento della liquidazione parziale).

²Le quote del disavanzo pertinenti al gruppo delle casse di previdenza restanti permangono nella fondazione senza che vengano assegnate alle rispettive casse.

³Il disavanzo pertinente al portafoglio uscente viene portato in detrazione innanzitutto in percentuale sugli accantonamenti tecnici e secondariamente in percentuale sugli averi di vecchiaia individuali delle persone assicurate attive e sui capitali di previdenza dei beneficiari di rendite. Le prestazioni di entrata e i riscatti, i prelievi anticipati e i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni nonché i versamenti e i pagamenti in caso di divorzio effettuati nei sei mesi prima della data di riferimento secondo la cifra 2.6 vengono aggiunti al risp. detratti dall'aver di vecchiaia. In ogni caso gli averi di vecchiaia di cui all'art. 15 LPP devono essere trasferiti senza riduzioni.

⁴Se tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei mezzi gli attivi o i passivi della fondazione dovessero subire una modifica superiore al 10%, i mezzi da trasferire (disavanzo) verranno adeguati di conseguenza.

2.11 Diritto collettivo agli accantonamenti

¹In una uscita collettiva esiste un diritto collettivo agli accantonamenti solo se vengono trasferiti anche i rischi attuariali e il collettivo uscente ha contribuito alla loro formazione.

²Nell'ambito della determinazione degli accantonamenti tecnici è possibile formare accantonamenti tecnici aggiuntivi nel bilancio di liquidazione parziale, che si generano in considerazione della differente struttura delle attività e/o delle passività.

³Se la liquidazione parziale è stata causata dal collettivo uscente non sussiste alcun diritto ad accantonamenti.

2.12 Trasferimento dei mezzi

Il trasferimento degli averi normalmente avviene sotto forma di prestazione in denaro (franchi svizzeri).

3 Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

3.1 Principio

¹In caso di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza gli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive uscenti e i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite uscenti vengono incrementati di una quota individuale o collettiva dei mezzi liberi della cassa di previdenza.

²Se sussiste un disavanzo, come previsto dalla cifra 3.7, gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi uscenti e i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite uscenti vengono ridotti.

3.2 Premesse per la liquidazione parziale di una cassa pensioni

¹Le premesse per una liquidazione parziale sono soddisfatte, se:

- l'organico del datore di lavoro affiliato o il portafoglio delle persone assicurate attive di una associazione professionale affiliata vengono notevolmente ridotti e le uscite dalla cassa di previdenza causano il deflusso di una parte ragguardevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure
- l'azienda del datore di lavoro affiliato viene sottoposta a una riorganizzazione e ciò comporta l'uscita di gran parte delle persone assicurate attive e il deflusso di una parte ragguardevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure
- il contratto di adesione viene parzialmente sciolto (ovvero dalla cassa di previdenza escono solo le persone assicurate attive e invalide). La risoluzione del contratto di adesione da parte di un membro di un'associazione affiliata soddisfa i presupposti solo se l'uscita causa una riduzione rilevante delle persone assicurate attive e dei capitali di previdenza dell'associazione affiliata.

² La riduzione dell'organico è considerata significativa se all'interno di una cassa di previdenza si verifica quanto segue:

- a) con minimo 10 persone assicurate attive, almeno 3 uscite involontarie ed esce dalla fondazione il 25% del capitale di previdenza di tutti gli assicurati attivi;
- b) con minimo 11-25 persone assicurate attive, almeno 4 uscite involontarie ed esce dalla fondazione il 20% del capitale di previdenza di tutti gli assicurati attivi;
- c) con minimo 26-50 persone assicurate attive, almeno 5 uscite involontarie ed esce dalla fondazione il 15% del capitale di previdenza di tutti gli assicurati attivi;
- d) con oltre 50 persone assicurate attive almeno il 10% delle uscite involontarie e il 10% del capitale di previdenza di tutti gli assicurati attivi esce dalla fondazione.

³ Si è in presenza di una riorganizzazione quando i precedenti settori di attività di un datore di lavoro affiliato vengono fusi, sospesi, venduti, trasferiti o diversamente modificati e questo causa all'interno della cassa di previdenza

- a) con minimo 10 persone assicurate attive, almeno 2 uscite involontarie ed esce dalla fondazione il 17% del capitale di previdenza di tutti gli assicurati attivi,
- b) con minimo 11-25 persone assicurate attive, almeno 3 uscite involontarie ed esce dalla fondazione il 15% del capitale di previdenza di tutti gli assicurati attivi,
- c) con minimo 26-50 persone assicurate attive, almeno 4 uscite involontarie ed esce dalla fondazione il 12% del capitale di previdenza di tutti gli assicurati attivi,
- d) con oltre 50 persone assicurate attive almeno il 5% delle uscite involontarie e il 5% del capitale di previdenza di tutti gli assicurati attivi esce dalla fondazione.

⁴ La risoluzione di un contratto di adesione comporta una liquidazione parziale della cassa di previdenza se le persone aventi diritto alla rendita da assegnare alla cassa di previdenza rimangono nella fondazione.

⁵ L'inizio della riduzione dell'organico ovvero del numero delle persone assicurate attive di un'associazione professionale affiliata ovvero della riorganizzazione coincide con la data di uscita della persona assicurata attiva che, in seguito a decisione aziendale, esce per primo involontariamente dall'azienda e dalla cassa di previdenza. La relativa conclusione, invece, è costituita dalla data di uscita dell'assicurato attivo che, nell'arco di un periodo di 12 mesi e dopo la relativa decisione degli organi competenti dell'azienda affiliata, lascia per ultimo involontariamente l'azienda e la cassa di previdenza. Se il taglio avviene nell'arco di un periodo più lungo o più breve, risulterà determinante tale periodo.

⁶ L'uscita di una persona assicurata attiva è considerata involontaria se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro. L'uscita è tuttavia involontaria anche nel caso in cui la persona assicurata disdice il contratto di lavoro entro sei mesi dopo essere venuta a conoscenza della riduzione dell'organico o della riorganizzazione, per anticipare la disdetta da parte del datore di lavoro o perché non è disposta ad accettare le nuove condizioni di lavoro offerte.

⁷ In presenza di più fattispecie secondo gli artt. 2, 3 e/o 4 all'interno di una cassa di previdenza, verranno considerate come una fattispecie di liquidazione parziale unica solo laddove tra loro sussista una correlazione intrinseca.

⁸ Se le premesse per una liquidazione parziale della fondazione vengono soddisfatte, vengono considerate soddisfatte anche le premesse per la liquidazione parziale della cassa di previdenza. Rimane riservata una liquidazione totale della cassa di previdenza interessata.

3.3 Premessa per la liquidazione totale

¹ Per la liquidazione totale è necessaria la risoluzione completa del contratto di adesione (ovvero tutte le persone assicurate attive e tutti gli eventuali beneficiari di rendite escono dalla cassa di previdenza).

² Si rinuncia tuttavia all'attuazione della liquidazione totale se

- a) la cassa di previdenza cambia completamente l'istituto di previdenza e

alla cassa di previdenza non viene più assegnato alcun disavanzo secondo la cifra 3.5 oppure

- b) allo scioglimento del contratto di adesione nella cassa di previdenza non vi sono né persone assicurate attive né beneficiari di rendite (liquidazione di un contratto «vuoto»).

3.4 Data di effetto e principi

¹ La data di riferimento della liquidazione parziale della cassa previdenza è il 31 dicembre più prossimo alla data della rilevante riduzione del personale, della delibera di riorganizzazione o della risoluzione parziale o totale del contratto di adesione.

² Tale data di effetto è determinante anche per il calcolo dell'importo dei mezzi liberi o del disavanzo. I principi del bilancio della liquidazione parziale sono costituiti dal bilancio attuariale e commerciale, da cui emerge l'effettiva situazione finanziaria della fondazione rispetto ai valori di realizzo.

3.5 Mezzi liberi

Le persone assicurate attive e/o i beneficiari di rendita che escono dalla cassa di previdenza secondo quanto prescritto dall'art. 3.6 e succ. hanno diritto a una percentuale dei mezzi presenti nella cassa di previdenza.

3.6 Trasferimento dei mezzi

Normalmente il trasferimento degli averi avviene sotto forma di prestazione in denaro (franchi svizzeri).

3.7 Piano di ripartizione: ripartizione dei mezzi liberi / del disavanzo

¹ La ripartizione dei mezzi liberi o del disavanzo avviene in prima fase tra

- a) le persone assicurate attive alla data di effetto della liquidazione parziale o totale, in base alla somma dei loro averi di vecchiaia e
- b) i beneficiari di rendita affiliati alla data di effetto della liquidazione parziale o totale, in base alla somma di dieci rendite annue.

² Successivamente l'assegnazione alle persone assicurate attive avviene in proporzione agli averi di vecchiaia.

³ Le prestazioni di entrata e i riscatti, i prelievi anticipati e i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni nonché i versamenti e i pagamenti in caso di divorzio effettuati nei sei mesi prima della data di riferimento secondo la cifra 3.4 vengono aggiunti al risp. detratti dall' avere di vecchiaia.

⁴ Le quote del disavanzo spettanti alle persone assicurate attive uscenti vengono dedotte individualmente dalla loro prestazione di uscita, che però non deve ridurre l' avere di vecchiaia secondo l' art. 15 LPP.

⁵ Se la prestazione d' uscita non decurtata è già stata corrisposta, dovrà essere restituita per l' estensione della deduzione relativa alla persona assicurata attiva.

⁶ I mezzi liberi dei beneficiari di rendita vengono ripartiti in base alla somma di dieci rendite annue e utilizzati per incrementare le rendite.

⁷ Le quote di disavanzo che spettano al beneficiario di rendita uscente vengono dedotte individualmente dai capitali di previdenza.

⁸ Nel caso di un' uscita collettiva (cifra 2.7) anche il trasferimento della quota dei mezzi liberi avviene in modo collettivo. Negli altri casi i mezzi liberi possono essere accreditati individualmente al capitale di previdenza attivi o al capitale di previdenza pensionati.

⁹ Se tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei mezzi gli attivi o i passivi della fondazione dovessero subire una modifica superiore al 10%, i mezzi oggetto di trasferimento (incluso il disavanzo) verranno adattati di conseguenza.

3.8 Concomitanza di liquidazione parziale della fondazione e liquidazione parziale/totale della cassa di previdenza

¹ Un eventuale diritto a mezzi liberi dalla liquidazione parziale della cassa di previdenza viene utilizzato a copertura di un eventuale disavanzo dalla liquidazione parziale della fondazione a favore del portafoglio uscente.

² Un eventuale diritto a mezzi liberi, riserve di fluttuazione di valore e/o ac-

cantonamenti dalla liquidazione parziale della fondazione verrà utilizzato in quest' ordine per la copertura di un eventuale disavanzo dalla liquidazione parziale/totale della cassa di previdenza a favore del portafoglio uscente.

4 Procedura e informazioni

¹ L' esecuzione della procedura di liquidazione parziale o totale spetta alla fondazione.

² Il datore di lavoro comunica immediatamente alla fondazione un' eventuale riduzione dell' organico o riorganizzazione aziendale che potrebbe comportare una liquidazione parziale.

³ È il comitato di cassa a decidere in merito all' attuazione di una liquidazione parziale in caso di riduzione del personale o riorganizzazione dell' azienda. In caso di scioglimento parziale o completo del contratto di adesione, la liquidazione parziale o totale si attua subito.

⁴ Non appena si dispone di un piano di ripartizione e della decisione di accertamento della liquidazione parziale o totale da parte del comitato di cassa, il comitato di cassa informa tutte le persone interessate in merito alla decisione di liquidazione parziale o totale, all' ammontare dei mezzi liberi o del disavanzo, alla cerchia di persone interessate, ai criteri di ripartizione e all' ulteriore procedura.

a) Entro 30 giorni dopo aver ricevuto la lettera informativa, le persone interessate hanno il diritto di consultare i relativi atti presso la fondazione, ed eventualmente di interporre ricorso contro la decisione del comitato di cassa presso la fondazione.

b) Se non si giunge a un' intesa, la fondazione fissa alle persone interessate un termine di 30 giorni per permettere una verifica e l' approvazione delle premesse, della procedura e del piano di ripartizione da parte dell' autorità di vigilanza.

⁵ Il piano di ripartizione viene attuato solo dopo che ha forza legale. Esso ha forza legale se

a) non sono stati interposti ricorsi entro i termini stabiliti, oppure

b) tutti i ricorsi si sono conclusi con un' intesa oppure
c) esiste una disposizione con forza legale emessa dall' autorità di vigilanza.

⁶ L' accertamento relativo all' esecuzione di una liquidazione parziale della fondazione e alla creazione del piano di ripartizione spetta al consiglio di fondazione.

⁷ La fondazione informa per iscritto i comitati di cassa interessati in merito alla decisione di attuare una liquidazione parziale o totale nonché il piano di distribuzione. I comitati di cassa inoltrano l' informazione alle persone assicurate. In particolare la fondazione fornisce informazioni sulle circostanze, l' ammontare dei mezzi liberi o del disavanzo, l' ammontare delle riserve di fluttuazione o degli accantonamenti, il gruppo di persone interessato, i criteri di distribuzione come pure l' ulteriore procedura.

a) Entro 30 giorni dopo aver ricevuto la lettera informativa, le persone assicurate hanno il diritto di consultare la relativa documentazione presso la fondazione, ed eventualmente di interporre ricorso contro la decisione del consiglio di fondazione.

b) Se non si giunge a un' intesa, la fondazione fissa, per le persone assicurate che hanno interposto ricorso, un termine di 30 giorni per l' inoltrare una domanda di esame presso l' autorità di vigilanza competente. In tale contesto si procede a una verifica delle condizioni, della procedura e del piano di ripartizione e alla relativa approvazione.

⁸ La liquidazione parziale viene dichiarata nell' annesso al conto annuale della fondazione. Nel suo rapporto, l' organo di controllo conferma l' esecuzione regolare della liquidazione parziale e totale.

⁹ Per gli oneri legati a una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, possono essere fatturati, alla cassa di previdenza interessata, contributi di costo supplementari.

5 Disposizioni finali

5.1 Emanazione e modifiche

Le presenti disposizioni sono emanate dal consiglio di fondazione e approvate dall'autorità di vigilanza.

5.2 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza competente al 1° gennaio 2020.

Per le liquidazioni parziali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento si applica il vecchio regolamento

sulla liquidazione parziale del settembre 2014.

² Il consiglio di fondazione può rettificare in qualsiasi momento il presente regolamento nell'ambito delle disposizioni di legge. È fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

³ L'attuale regolamento sulla liquidazione parziale è disponibile in Internet all'indirizzo www.vita.ch.

5.3 Casi non disciplinati

La fondazione tratta i casi che non sono disciplinati esplicitamente nel presente

regolamento per analogia, rispettando le disposizioni legali.

Zurigo, 17 novembre 2020

Fondazione collettiva Vita

Il consiglio di fondazione

In caso di incongruenze tra la presente traduzione e il testo originale tedesco, è determinante esclusivamente la versione tedesca.